

COMUNE DI BERGEGGI

STATUTO

Delibera n. 14 del 24/7/2002.

TITOLO I PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1

Comune di Bergoggi

1. Il comune di Bergoggi è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali.

Articolo 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il territorio del comune confina con quello dei comuni di Spotorno e di Vado Ligure.
2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del comune. Capoluogo del comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio e la giunta possono riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
3. Il comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma come sotto descritto:
 - stemma raffigurante torre saracena di colore rosso su campo marrone sovrastata da corone color oro e alla base onde marine color azzurro intercalate oro.

Articolo 3

Finalità

1. Il comune, nel rispetto del principio delle pari opportunità per uomini e donne, rappresenta e cura gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.
2. Tra i fini generali perseguiti dal comune hanno particolare rilievo quelli indicati negli articoli seguenti.

Articolo 4

Tutela della salute

1. Il comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e per la tutela dei diritti

delle fasce marginali con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il comune adotta misure idonee a conservare, difendere e migliorare l'ambiente e promuove iniziative volte a garantire alla collettività una migliore qualità della vita.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio cultura anche nelle sue espressioni di lingua, di costume, e di tradizioni locali.
2. Incoraggia a favorire lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.
3. Per il raggiungimento di tali finalità il comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 7

Assetto ad utilizzazione del territorio

1. Il comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza, per quanto possibile, piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le esigenze e le priorità definite dall'amministrazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il comune esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8

Sviluppo economico

1. Il comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale

dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, con particolare riguardo a quello tradizionale; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta circolazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra i lavoratori dipendenti e autonomi.

Articolo 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. Il comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della regione, il comune è disposto ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10

Partecipazione, decentramento, cooperazione

1. Il comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica e amministrativa dell'ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.
3. Al fine di dare maggiore concretezza al principio della partecipazione, per ogni argomento in discussione in consiglio comunale, tranne nei casi in cui debbano essere formulati apprezzamenti su persone, potrà essere aperta una fase informale per permettere al pubblico di esprimere la propria opinione sull'argomento trattato.
4. Il comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali attua idonee forme di cooperazione con altri comuni, e con la provincia.

Articolo 11

Attività impositiva del comune

1. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce soppriime e regola le imposte, tasse e tariffe.
2. La potestà impositiva in materia tributaria viene svolta dal comune, nel rispetto dei principi dettati dalla Legge 27/07/2000 n. 212, mediante adeguamento dei relativi atti amministrativi. In particolare, l'organo competente a rispondere all'istituto dell'interpello è individuato nel dipendente responsabile del tributo.
3. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi,

secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

TITOLO II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Articolo 12

Organi

1. Sono organi di governo del comune il consiglio, la giunta, il sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Articolo 13

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.
2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il consiglio comunale si riunisce per la prima volta dopo le elezioni su convocazione del sindaco neo eletto il quale ne assume la presidenza. La convocazione deve essere disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Articolo 14

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente statuto e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Il consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità al fine di assicurarne l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
3. Nell'adozione degli atti fondamentali il consiglio comunale privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.
5. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
6. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi, nei casi riservatigli dalle leggi.

Articolo 15

Sessioni e convocazione

1. L'attività del consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione inerenti al bilancio di previsione, al rendiconto della gestione e all'approvazione delle linee programmatiche di mandato.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4. Il consiglio è convocato dal sindaco che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del regolamento.
5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da consegnare a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale. La consegna dovrà risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno quattro giorni dopo la prima.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti può eccezionalmente essere effettuata anche 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'albo pretorio contestualmente alla diramazione delle convocazioni e deve essere adeguatamente pubblicizzato.
8. La documentazione inerente alle pratiche iscritte nell'ordine del giorno deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali presso gli uffici comunali almeno quattro giorni prima della seduta in caso di sessione ordinaria, almeno due giorni prima in caso di sessione straordinaria, almeno dodici ore prima in caso di convocazione d'urgenza.
9. Le sedute del consiglio sono pubbliche salvi i casi previsti dal regolamento che disciplina il funzionamento del consiglio.
10. In prima convocazione le sedute del consiglio comunale sono valide se sono presenti la metà dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. In seconda convocazione le sedute del consiglio comunale sono valide se sono presenti almeno un terzo dei componenti assegnati, senza computare a tal fine il sindaco.
11. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; Il consiglio e la giunta tuttavia rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.

Articolo 16

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dal suo insediamento il sindaco, sentita la giunta presenta all'esame del consiglio comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.
2. Con cadenza annuale il consiglio provvede, anche in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei singoli assessori. È facoltà del sindaco, sentita la giunta, proporre al consiglio comunale l'integrazione, l'adeguamento e/o la modifica delle linee programmatiche sulla base di nuove o diverse esigenze o problematiche aventi rilievo locale.

Articolo 17

Commissioni

1. Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, indagine, inchiesta, di studio: dette commissioni sono composte solo da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, le attribuzioni, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate nel regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Articolo 18

Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono del loro mandato.
2. Lo stato giuridico le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri comunali che non intervengano a tre sedute consiliari consecutive senza giustificato motivo verranno dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale, previo avviso scritto di avvio di procedimento di decadenza da inviarsi a cura del sindaco.
4. Il consigliere avrà 15 giorni di tempo, decorrenti dal ricevimento del precedente avviso, per fornire le proprie giustificazioni scritte e corredate dall'eventuale documentazione. Scaduto il termine il consiglio esaminerà le giustificazioni ed assumerà la conseguente deliberazione.

Articolo 19

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio, dandone comunicazione al sindaco ed al segretario unitamente all'indicazione del capogruppo
2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che hanno riportato il maggior numero di preferenze
3. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi siano composti da almeno 2 componenti. I gruppi consiliari corrispondenti alle liste elettorali possono essere formati anche da un solo consigliere.

Articolo 20

Diritti e doveri dei consiglieri

1. In casi particolari il sindaco può attribuire, con proprio atto formale, ad uno o più consiglieri deleghe in specifiche materie od incarichi speciali. Dell'avvenuto conferimento delle deleghe e degli incarichi dovrà essere data tempestiva notizia al consiglio comunale. I consiglieri delegati o incaricati risponderanno delle attività svolte direttamente al Sindaco.
2. I consiglieri comunali hanno diritto di presentare le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo di cui all'art. 43, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000, le interrogazioni e le mozioni di

cui all'art. 43, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 nonché le proposte di deliberazione nelle forme previste dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale, che disciplina altresì l'esercizio del diritto di iniziativa e di controllo da parte dei consiglieri medesimi.

3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie e le informazioni necessarie all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento hanno diritto di visionare gli atti ed i documenti utilizzati ai fini dell'espletamento dell'attività amministrativa dell'ente e sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio del comune presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Articolo 21

Giunta comunale

1. La giunta è l'organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

Articolo 22

Nomina

1. Il vice sindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il vice sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
3. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio.
4. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Articolo 23

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e da un numero massimo di 4 assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori possono essere scelti tra i consiglieri ovvero possono essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non superiore a 3, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità.
3. Gli assessori esterni non possono essere investiti della carica di vice sindaco.
4. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

5. Le dimissioni dalla carica di assessore sono presentate al sindaco, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci dopo la surrogazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicheranno ai mandati amministrativi successivi alle elezioni comunali effettuate dopo l'entrata in vigore del presente statuto. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai sopraccitati commi 2 e 3 si applicherà in via transitoria la normativa di cui al successivo comma 7.
7. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri, possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al consiglio, in numero non superiore a 4, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità. Gli assessori esterni possono essere investiti della carica di vice sindaco. Le disposizioni del presente comma hanno natura transitoria ed avranno vigore fino alla data delle elezioni comunali successive alla entrata in vigore del presente statuto.

Articolo 24

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti assegnati computando il sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Articolo 25

Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco, del segretario o dei responsabili di area o di settore.
2. In attuazione degli indirizzi espressi dal consiglio, la giunta collabora col sindaco per la formulazione di direttive e l'approvazione di programmi svolti, anche attraverso la promozione di innovazioni e di modalità tecnologiche e organizzative avanzate, al raggiungimento, in maniera efficiente ed efficace, degli obiettivi fissati e all'erogazione dei servizi.
3. In particolare la giunta :
 - approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - delibera in materia di dotazioni organiche e relative variazioni;
 - approva il programma triennale delle assunzioni;
 - approva gli schemi di bilancio da sottoporre al consiglio;
 - approva il P.E.G. e i relativi aggiornamenti, affidando agli organi gestionali gli obiettivi da conseguire e le risorse necessarie;
 - destina il fondo di riserva;
 - adotta le variazioni di bilancio in caso di urgenza;
 - approva i progetti delle opere pubbliche, salvo gli interventi previsti dal regolamento sui lavori in economia;
 - approva le seguenti nomine: commissione edilizia, delegazione sindacale di parte pubblica, nucleo di valutazione;

- dispone in materia di liti, transazioni, contenziosi, procedimenti giudiziari e delibera la costituzione in giudizio e l'incarico ai legali, fatta eccezione per le controversie in materia di tributi locali per le quali la competenza è demandata al funzionario responsabile del tributo;
 - delibera in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto dell'ambito di competenza consiliare;
 - autorizza il sindaco alla nomina ed alla revoca del direttore generale ovvero al conferimento delle relative funzioni al segretario comunale;
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
 - esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione o stato, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
 - approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che dovessero sorgere tra il segretario comunale e gli organi gestionali dell'ente;
 - fissa i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il nucleo di valutazione;
 - determina misuratori e modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.
4. La giunta informa periodicamente il consiglio comunale in merito alle pratiche di maggiore rilevanza per l'attività comunale.

Articolo 26

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese. Sono da assumersi a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando con esse venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questa svolta
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute è curata dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dai regolamenti di funzionamento del consiglio comunale e di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità, in tal caso è sostituito in via temporanea da un componente della giunta o del consiglio comunale nominato da chi presiede la seduta, di norma quello più giovane di età
4. I verbali delle sedute sono firmati in originale dal presidente e dal segretario.
5. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, spetta al prefetto la nomina di un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, il prefetto assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore ai venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Articolo 27

Il sindaco

1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di cui ai successivi articoli 28, 29, e 30.

Articolo 28

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - a. dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - b. promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - c. convoca i comizi per i referendum previsti dallo statuto;
 - d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
 - e. nomina e revoca il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
 - f. se lo ritiene opportuno e sentita la giunta comunale, conferisce al segretario comunale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;
 - g. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna di cui all'art. 110 del D. Lgs n. 267/2000, in base a esigenze effettive e verificabili.
 - h. determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi commerciali; sentiti la giunta e le istanze di partecipazione.

Articolo 29

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il consiglio comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Articolo 30

Attribuzioni di Organizzazione

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c. propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre agli organi competenti in base alle relative attribuzioni.

Articolo 31

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 32

Dimissioni e impedimento permanente del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato da una commissione, eletta dal

consiglio comunale, e composta da soggetti estranei al consiglio, in possesso di idonea competenza professionale, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal vice sindaco o, in mancanza, dall'assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i gruppi consiliari.
4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell'impedimento.
5. Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro dieci giorni dalla presentazione.

TITOLO III PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 33 Partecipazione

1. Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il comune favorisce le libere forme associative, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.

Articolo 34 Istanze, petizioni, proposte

1. I cittadini singoli o associati, residenti nel comune, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del comune, al fine di promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, con l'osservanza delle disposizioni indicate nei successivi articoli.
2. Le istanze, petizioni e proposte sono indirizzate al sindaco che le sottopone all'esame dell'organo o del soggetto competente.
3. Degli atti o degli interventi assunti dagli organi comunali in esito alle istanze, alle petizioni e alle proposte il sindaco dà notizia per iscritto al primo sottoscrittore nei termini previsti dagli articoli successivi e comunque entro trenta giorni dalla decisione definitiva.

Articolo 35 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni scritte con le quali si chiedono ragioni sui specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 60 giorni dal sindaco o dal responsabile dell'ufficio e del servizio competente a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Articolo 36

Petizioni

1. Tutti i cittadini residenti possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.
2. Il sindaco provvede all'individuazione dell'organo competente ed all'assegnazione allo stesso della petizione.
3. L'organo o il soggetto competente, nei termini previsti dal regolamento comunale sui procedimenti ovvero entro 60 giorni dal ricevimento, procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

Articolo 37

Diritto di iniziativa

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al sindaco di proposte redatte, rispettivamente in articoli e in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 10% della popolazione residente avente diritto al voto in base alle ultime liste elettorali.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a. revisione dello statuto;
 - b. tributi e bilancio;
 - c. espropriazione per pubblica utilità;
 - d. designazioni e nomine.
4. Il sindaco trasmette la proposta all'organo competente entro i trenta giorni successivi, corredata del parere dei responsabili dei servizi interessati nonché del parere di regolarità contabile, se necessario. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta ed adottare le proprie definitive decisioni in merito entro 90 giorni dalla presentazione della medesima.
5. Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa.

Articolo 38

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni di esclusivo interesse locale, che riguardino l'intera collettività comunale.
2. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

- a. revisione dello statuto del comune e di quelli delle aziende speciali;
 - b. disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni di personale, piante organiche del personale e relative variazioni;
 - c. piani territoriali ed urbanistici, attuazione e relative variazioni;
 - d. tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni.
3. Non possono altresì essere indetti referendum su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
 4. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a. nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
 - b. qualora vi sia richiesta da parte del 20% dei residenti aventi diritto al voto in base alle ultime liste elettorali.
 5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto;
 6. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti, a condizione che abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto.
 7. La consultazione referendaria non può avere luogo nella stessa data di consultazioni elettorali provinciali e/o comunali.
 8. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum da parte del sindaco, il consiglio comunale delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

CAPO II PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 39

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune, gli enti e le aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio al procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.
2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.
3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

CAPO III DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 40

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato nel palazzo comunale e, su indicazione del sindaco, in appositi spazi, a ciò destinati.
3. L'affissione viene curata dal messo che ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Articolo 41

Diritto di accesso

1. Ai cittadini, singoli o associati, è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dall'apposito regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarino riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

CAPO IV IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 42

Istituzione del servizio

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione è istituito il servizio del difensore civico.
2. Il servizio è gestito tramite convenzione con l'ufficio di presidenza della regione Liguria, ai sensi della L. R. 05/08/1986, n. 15.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I L'ATTIVITÀ DI GESTIONE

Articolo 43

Principi

1. È attività di gestione quella volta all'esercizio operativo delle funzioni amministrative, tecniche, contabili e finanziarie proprie dell'ente, quali riconosciute dal vigente ordinamento delle autonomie locali.
2. L'attività di gestione è strumentale al potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo

nonché di governo, proprio degli organi elettivi; deve essere esercitata secondo principi di legalità, imparzialità, correttezza, di economicità ed efficienza, di efficacia e coerenza rispetto agli obiettivi definiti ed assegnati dagli organi elettivi.

3. I titolari della responsabilità dell'attività di gestione attuano e realizzano gli indirizzi politico-amministrativi e di governo l'ente con autonomia operativa nella scelta di mezzi e di procedure in relazione alle risorse umane, finanziarie e strumentali attribuite.

Articolo 44

Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento eventualmente anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Articolo 45

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta

comunale.

Articolo 46

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso rispondono dell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale ed esercita le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 47

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal sindaco.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
4. Essi esercitano altresì le funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed in particolare :
 - a. stipulano, in rappresentanza del comune, i contratti in cui l'ente è parte, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
 - b. presiedono le commissioni consultive previste dalla legge eccetto quelle che sono presiedute dal sindaco in qualità di ufficiale di governo.
 - c. sottoscrivono gli atti costituenti manifestazioni di volontà quali concessioni, autorizzazioni, licenze, permessi o analoghi il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale nel rispetto della legge, di regolamenti e degli atti di indirizzo.
 - d. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
 - e. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
 - f. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
 - g. ricevono gli atti previsti dagli artt. 17 e 18 della Legge n. 689/1981 e sono l'autorità competente prevista dagli stessi articoli; emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
 - h. pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle contingibili ed urgenti, di cui all'art.50, comma 5 e dell'art.54 del D. Lgs. n. 267/2000;

- i. provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
 - j. gestiscono il personale dipendente adottando gli atti che non siano riservati al responsabile del servizio personale, con conseguente cura dei compiti e verifica delle prestazioni e dei risultati. Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal segretario comunale e/o dal responsabile del settore personale;
 - k. rispondono, nei confronti del direttore generale, del sindaco e della giunta, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
 - l. forniscono, nei termini previsti dal regolamento di contabilità, al direttore generale ed al sindaco le proposte e gli elementi per la redazione del bilancio, della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale, del P.E.G. e per le variazioni degli stessi;
 - m. curano l'attuazione dei programmi definiti dagli organi politici realizzando gli interventi previsti negli stessi ed a tal fine adottano apposite determinazioni indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun intervento;
 - n. formulano proposte al sindaco, agli assessori ed al direttore generale per le modalità di gestione dei rispettivi servizi anche ai fini dell'elaborazione di programmi e direttive;
 - o. curano l'istruttoria degli atti, la redazione delle proposte di deliberazione, esprimono i pareri relativamente agli atti di loro competenza eccezion fatta per gli atti di mero indirizzo;
 - p. coordinano le attività dei responsabili di procedimenti da essi individuati secondo le modalità stabilite dalla legge e dai regolamenti in materia di termini e responsabili di procedimento;
 - q. autorizzano, nell'ambito del diritto di accesso d'informazione e di trasparenza, la visione e l'eventuale rilascio di copia degli atti e dei documenti secondo le disposizioni della normativa in materia e del relativo regolamento comunale.
 - r. attivano i procedimenti disciplinari ed irrogano le sanzioni del rimprovero e della censura e segnalano al direttore generale e/o al segretario comunale i fatti che possono dar luogo a provvedimenti che superano le loro competenze;
 - s. gestiscono i beni mobili ed immobili ad essi assegnati;
 - t. hanno la responsabilità del trattamento dei dati personali ai sensi della Legge n. 675/1996 e del relativo regolamento comunale;
 - u. affidano gli incarichi professionali;
 - v. in materia di tributi locali, dispongono in materia di liti, transazioni, contenziosi, e determinano la costituzione in giudizio e l'incarico ai legali;
 - w. approvano i progetti delle opere pubbliche nei limiti e con le modalità di cui al regolamento comunale lavori in economia;
 - x. curano gli altri atti a loro attribuiti dallo statuto e dai regolamenti.
5. I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare alcune delle loro mansioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
6. Il sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Articolo 48

Conferenza permanente dei responsabili

1. Per un coordinato esercizio delle funzioni dei responsabili vista l'attuazione dei progetti e dei programmi dell'amministrazione il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può

prevedere l'istituzione della conferenza permanente di responsabili.

2. Nel rispetto delle competenze degli organi elettivi, alla conferenza dei responsabili spettano funzioni propositive, consultive, organizzative ed attuative.

Articolo 49

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art.110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Articolo 50

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Articolo 51

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 504/92.

CAPO III IL SEGRETARIO COMUNALE

Articolo 52

Il segretario comunale

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la

gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.

Articolo 53

Funzioni del segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.
6. Il segretario comunale presiede le commissioni di gara e di concorso, salvo motivata delega a dipendente comunale nominato responsabile di servizio.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI

Articolo 54

Principi generali

1. I servizi pubblici locali hanno ad oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.
2. Il consiglio comunale individua i servizi pubblici da erogare sul territorio cittadino, ne disciplina, nell'ambito delle fattispecie previste dalla legge, le modalità di gestione, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza.
3. Quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente dei servizi, il comune può avvalersi di convenzioni, accordi di programma, unioni ovvero consorzi di comuni. È possibile altresì delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di servizi.
4. Alle modalità di gestione dei servizi pubblici, individuate ai sensi dei commi precedenti, si

applicano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

5. Lo statuto e gli atti fondamentali degli enti strumentali per la gestione dei servizi pubblici locali sono approvati dal consiglio comunale.
6. Le modalità di nomina, designazione e revoca degli amministratori degli enti strumentali per la gestione di servizi pubblici locali, o dei rappresentanti del comune in altri enti e società sono stabilite dalla legge e dal presente statuto, che disciplina anche il rapporto fra il consiglio comunale e i nominati.
7. Salvo il caso di gestione in economia, il comune svolge esclusivamente attività di indirizzo, vigilanza di programmazione e di controllo.
8. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, il comune svolge altresì attività di regolazione, diretta ad assicurare la regolarità, la continuità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe massime, ove non sia previsto dalla legge altro soggetto di regolazione in materia.
9. Nell'organizzazione dei servizi devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti.
10. Il comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e dell'unione europea.
11. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione. In questo caso i consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione di tali società ed il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

TITOLO VI L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Articolo 55

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti comunali incontrano i seguenti limiti:
 - a. non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con i principi fissati dalla legge e con il presente Statuto;
 - b. la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c. non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d. non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e. non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa dal consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli responsabili degli uffici e dei servizi preposti ai vari settori dell'amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti, fatte salve le competenze del sindaco.

Articolo 56

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla giunta comunale ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 37 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal consiglio comunale, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla giunta comunale dalla legge.
3. I regolamenti sono soggetti a una sola pubblicazione all'albo pretorio contestuale alla pubblicazione della deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs n.267/2000.

Articolo 57

Disposizioni finali

1. Il presente Statuto entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione all'albo dell'ente.
2. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente statuto sono abrogate tutte le altre disposizioni con esso incompatibili.